

TI_GERICHTE 15.2001.251 vom 27. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.251

FR: TI_GERICHTE 15.2001.251 du 27 août 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.251 del 27 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 98 cpv. 2 e 3 LEF le cose mobili sottoposte a pignoramento possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta, ritenuto che – se l'Ufficiale nutre dubbi sulla cura e la conservazione da parte del debitore o del terzo o se il creditore lo giustifica – questi oggetti dovranno essere collocati in custodia dell'Ufficio o d'un terzo. La marginale dell'art. 98 LEF ("D. Misure cautelari / 1. Beni mobili") indica chiaramente che l'Ufficiale deve disporre tutte quelle misure conservative a tutela degli interessi dei creditori, affinché i beni sottoposti a pignoramento restino nella sfera dell'escusso e non vengano ceduti a terzi in buona fede (cfr. art. 96 cpv. 2 LEF). Fra queste misure conservative risulta esserci anche l'apposizione di sigilli a locali o oggetti, con la conseguenza che gli stessi non possono essere aperti o asportati senza la loro rottura (André Lebrecht , Basler Kommentar zum SchKG , n. 12 e 16 ad art. 98).

E. 2.1

Nel caso in esame occorre rilevare che gli oggetti posti sotto inventario di ritenzione e sotto pignoramento costituiscono pressoché la totalità dei beni presenti presso l'escusso, anche se quest'ultimo ha confermato a più riprese nei verbali (che tuttavia si è rifiutato di firmare) di non avere più altri beni. Alla luce di questa circostanza, unita alla dichiarazione ricorsuale di non opporsi all'asta stessa, è possibile concludere che l'escusso è cosciente del fatto che il 30 agosto tutti i beni presenti nel suo garage saranno posti all'asta. Il fatto poi che l'escusso non si oppone all'esecuzione di incombenze preparatorie dell'asta dimostra che egli è pure cosciente del fatto che l'Ufficio deve allestire una lista completa di tutti gli oggetti presenti nel suo garage al momento dell'asta, per evitare di porre in vendita oggetti non inventariati o eventualmente anche non più presenti.

E. 2.2

La decisione dell'UEF di _____ di chiudere il negozio del ricorrente da lunedì 27 agosto fino a giovedì 30 agosto 2001 alle 14.00, quando si terrà l'asta di tutti gli oggetti del garage dell'escusso, è una misura conservativa e può – almeno nel risultato – essere equiparata all'apposizione dei sigilli ai locali del garage, che può essere giustificata solo in caso d'urgenza e di proporzionalità della misura (cfr. Lebrecht , Basler Kommentar zum SchKG , n. 16 ad art. 98). Orbene in casu l'urgenza va ammessa, ritenuto che l'Ufficio ha pochi giorni per allestire la lista completa dei beni che metterà all'asta il 30 agosto 2001 e che – al contrario del ricorrente abituato ad allestire inventari di oggetti di garage – i

funzionari dell'Ufficio necessiteranno con tutta evidenza di almeno 2 giorni per inventariare pezzi sfusi e minuti contenuti in circa 130 pagine fitte dell'inventario prodotto dall'escusso. Occorre inoltre considerare che gli oggetti messi all'asta sono in parte quelli contenuti nell'inventario fornito dall'escusso e in parte oggetti nuovi, sostitutivi di oggetti ormai venduti (e il cui prodotto tuttavia non è stato versato all'Ufficio). Durante i 2 giorni che precedono l'asta sarebbe ipotizzabile la soluzione di lasciar svolgere l'attività del garage e di inviare uno o due funzionari dell'UEF per effettuare l'inventario e per controllare che il prodotto della vendita di beni da parte dell'escusso profitti ai creditori, ma essa si rivela estremamente difficoltosa e comunque sproporzionata in termini di costi. Di conseguenza, la decisione dell'Ufficio di chiudere il negozio è corretta ma eccessiva se estesa su tre giorni e mezzo. Essa è invece proporzionata e opportuna se limitata a due giorni. A titolo abbondanziale occorre ricordare all'escusso che al termine dell'asta, supposto che vi siano beni per i quali l'incanto è andato deserto e che di conseguenza l'esecuzione cessa su di essi (cfr. art. 126 cpv. 2 LEF), egli potrà nuovamente disporre e metterli in vendita. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: – _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.